

**DELIBERA N. DL/106/2018/CRL/COM PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE PER LA SOCIETA' ROMA TELEVISION COMMUNICATIONS SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELEROMA 56")**

**OGGETTO: proposta di archiviazione ALLA SOCIETA' ROMA TELEVISION COMMUNICATIONS SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELEROMA 56") per la violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 177/05, art. 36-bis, comma 1 lett. a), come modificato dal D.Lgs. 44/2010 e nell' art. 3 commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**NELLA** riunione del 26 novembre 2018 presso la sede di via Lucrezio Caro 67, 00193 – Roma;

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31 luglio 1997, n. 177;

**VISTA** la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni";

**VISTA** la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni";

**VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante "Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione", pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" pubblicata nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

**VISTA** la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", e successive modifiche;

**VISTA** la delibera n. 34/05/CSP, dell'8 marzo 2005, recante "Modifiche al regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP", ed in particolare l'art. 5-ter;

**VISTO** il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

**VISTA** la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

**VISTA** la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

**VISTA** la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

**VISTA** la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

**VISTA** la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

**VISTO** l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

**VISTA** la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.;

**CONSIDERATO** che, in data 03 settembre 2018, con nota Prot. n. RT 704/18, inviata via PEC alla società Roma Television Communications srl., il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Teleroma 56” nel periodo compreso tra le ore 00.00 del 01/08/2018 e le ore 24.00 del 31/08/2018 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 06/08/2018 alle ore 24.00 del 12/08/2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell’utenza e tutela dei minori;

**CONSIDERATO** che, in data 14 settembre 2018, la società Roma Television Communications srl ha provveduto a consegnare presso il Co.Re.Com. Lazio le registrazioni richieste;

**CONSIDERATO** che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l’anno 2018, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

**PRESO ATTO** che, dalle risultanze dell'attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 29 ottobre 2018, prot. n. RT/825/18, si rileva la violazione sul rispetto della normativa pubblicitaria per la messa in onda, nella giornata dell'11 agosto, di due contenuti non segnalati, e precisamente: "Lucky assicurazioni" e "Bartoloni";

**RILEVATO** che, dalla visione dei suddetti contenuti attraverso supporto magnetico, si è riscontrata la presunta violazione del rispetto della normativa sulla pubblicità negli spot "Lucky assicurazioni" e "panetteria Bartoloni" trasmessi nella puntata dell'11 agosto 2018 intitolata "Le lunghe notti di Cortonotte", dalle ore 3:25:13 alle ore 3:26:22, nel corso del lungometraggio "Sumerica";

**PRESO ATTO** che, in data 13 novembre 2018, il Co.Re.Com Lazio ha inviato tramite Pec l'atto di accertamento e contestazione n. 11/2018 alla società Roma Television Communications srl, (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleroma 56") per la presunta violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 177/05, art. 36-bis, comma 1 lett. a), come modificato dal D. Lgs. 44/2010 e nell' art. 3 commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP;

**CONSIDERATO** che, in data 19 novembre 2018, con nota Prot. n. RT/848/18 del 20 novembre 2018, la società Roma Television Communications srl ha fatto pervenire entro i termini richiesti le proprie memorie difensive;

**CONSIDERATO** che nelle, suddette memorie difensive, la società Roma Television Communications srl chiede l'archiviazione del procedimento e precisa quanto segue:

- *"Ambedue gli spot contestati ("Lucky Assicurazioni" e "Bartoloni"), non sono delle pubblicità ma sono parte integrante del programma, sono assimilabili a parodie non estrapolabili dal contesto nel quale vengono ad essere."*
- *"Le pubblicità contestate non sono riconducibili a nessuna azienda esistente ma sono "Brand" di pura fantasia facenti parte del format stesso."*

**RITENUTA** quindi l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 51, commi 2, lettera a), e 5 del d.lgs. n. 177/05;

**UDITO** il parere favorevole del direttore del Servizio "Amministrativo, Organismi di controllo e garanzia" dott. Aurelio Lo Fazio;

## DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

non riscontrandosi i presupposti per formulare proposta di sanzione per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 177/05, si formula proposta di archiviazione del procedimento avviato nei confronti della società Roma Television Communications srl, (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Teleroma 56"), con sede legale in Via Sambuca Pistoiese, 62 – 00138 Roma, P.I. 01426331003, sulla base del combinato disposto di una ricognizione effettuata dagli uffici, anche attraverso indagine web, oltre che da quanto asserito dall'Amministratore delegato della società stessa, con particolare riferimento alla affermazione che le pubblicità oggetto di contestazione *"non sono riconducibili a nessuna azienda esistente ma sono 'Brand' di pura fantasia facenti parte del format stesso"*,

Roma, 26 novembre 2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio  
Michele Petrucci